



UNIVERSITA' AGRARIA DI TARQUINIA

PROVINCIA DI VITERBO

Decreto n. 14/2020

IL PRESIDENTE

PREMESSO CHE:

- con determinazione del Servizio Tecnico n. 31 del 5.05.2014 è stata aggiudicata a favore della Sig.ra Manini Paola, in qualità di legale rappresentante della "Società Ancarano 2 di Manini Paola & C. Società Semplice" con sede in Tarquinia (VT) in loc. Forca di Palma snc, la concessione pluriennale del comparto pascolivo denominato Fiorita – Poggio Tondo con superficie complessiva di Ha 215.91.12, per il periodo 14.02.2014-10.11.2020;
- in data 13.05.2014 è stato sottoscritto con l'utente Manini Paola il contratto rep. 1356 relativo alla concessione pluriennale in uso agricolo produttivo del comparto di pascolo di cui sopra;
- il comparto di pascolo denominato Fiorita – Poggio Tondo con superficie complessiva di Ha 215.91.12 è costituito dalle particelle forestali contigue denominate Fontana Lea part. for. 38MR, Poggio del Forno Est part. for. 39MR, Poggio del Forno Ovest part. for. 40MR, Scialamate C part. for. 24MR, – Scialamate B part. for. 25MR, Scialamate A part. for. 26MR, Ficamore – Fontana dei Briganti part. for. 15MR e dai terreni pascolivi siti in loc. Poggio Tondo, Fiorita e Ancarano;

VISTA la nota pervenuta al protocollo dell'Ente in data 14.04.2020 e acquisita con n. 370 con la quale l'utente Manini Paola, in qualità di legale rappresentante della "Società Ancarano 2 di Manini Paola & C. Società Semplice", ha reso noto che, a seguito dei tagli di utilizzazione boschiva eseguiti da questo Ente presso le sezioni ricadenti all'interno del comparto di pascolo di cui sopra denominate Poggio del Forno est part. for. 39MR, Poggio del Forno ovest part. for. 40MR e Scialamate A part. for. 26MR, la superficie pascolabile per il proprio bestiame bovino si è notevolmente ridotta;

RILEVATO che con la medesima nota la Sig.ra Manini ha richiesto l'autorizzazione per il pascolo presso altre sezioni boschive dell'Ente adiacenti al suddetto comparto e site in loc. Lombardone per un periodo pluriennale, in attesa che trascorra l'intervallo di divieto al pascolo in bosco post-taglio e sino al nuovo utilizzo per il pascolo bovino, sezioni denominate Poggio del Forno est part. for. 39MR, Poggio del Forno ovest part. for. 40MR e Scialamate A part. for. 26MR, come identificate nel Piano di Gestione ed Assestamento Forestale dei boschi dell'Ente per il periodo 2005-2015;

CONSIDERATO che il taglio di utilizzazione della sezione boschiva denominata Scialamate A part. for. 26MR è iniziato ad ottobre 2018 mentre quello dei boschi Poggio del Forno est part. for. 39MR - Poggio del Forno ovest part. for. 40MR è stato avviato a novembre 2018 e attualmente non risultano ancora pervenute a questo Ente da parte

dell'impresa aggiudicataria del materiale legnoso ritraibile le comunicazioni di ultimazione dei lavori;

RILEVATO che, ai sensi della vigente normativa in materia, il pascolo in bosco è vietato al bestiame bovino ed equino nel periodo di sei anni dopo il taglio, o prima che il novellame o i polloni abbiano raggiunto mediamente l'altezza di 4,5 metri;

CONSIDERATO che le sezioni boschive dell'Ente site in loc. Lombardone adiacenti al comparto pascolivo denominato Fiorita – Poggio Tondo, sezioni denominate Poggio del Forno Sud part. for. 42MR, Piccasorceta part. for. 44MR e Piccasorceta - Formali part. for. 46MR sono nella piena disponibilità di questo Ente e utilizzabili per il pascolo in bosco, in quanto non interessati per i prossimi anni dai tagli di utilizzazione;

RITENUTO pertanto, in ragione di quanto sopra esposto, autorizzare la “Società Ancarano 2 di Manini Paola & C. Società Semplice”, al pascolo con il proprio bestiame bovino presso le sezioni boschive denominate Poggio del Forno Sud part. for. 42MR, Piccasorceta part. for. 44MR e Piccasorceta - Formali part. for. 46MR;

RILEVATO che l'autorizzazione per il pascolo del bestiame a favore della richiedente viene rilasciata in via temporanea con decorrenza dal 10.05.2020 e fino al nuovo utilizzo sempre per il pascolo bovino delle sezioni boschive Poggio del Forno est part. for. 39MR, Poggio del Forno ovest part. for. 40MR e Scialamate A part. for. 26MR, precisando che l'attività di pascolo in bosco dovrà essere esercitata esclusivamente nei periodi in cui è consentita dal Regolamento, ovvero dal 1 ottobre al 24 giugno dell'anno successivo, salvo proroga di 30 giorni;

DATO ATTO che al momento in cui verranno nuovamente reimpiegate per il pascolo bovino le sezioni boschive Poggio del Forno est part. for. 39MR, Poggio del Forno ovest part. for. 40MR e Scialamate A part. for. 26MR, gli altri boschi Poggio del Forno Sud part. for. 42MR, Piccasorceta part. for. 44MR e Piccasorceta - Formali part. for. 46MR dovranno essere rilasciati dalla “Società Ancarano 2 di Manini Paola & C. Società Semplice” liberi da persone, animali e cose e rientrare nella piena disponibilità di questo Ente;

DECRETA

Autorizzare la Sig.ra Manini Paola, in qualità di legale rappresentante della “Società Ancarano 2 di Manini Paola & C. Società Semplice” con sede in Tarquinia in loc. Forca di Palma snc, al pascolo con il proprio bestiame bovino presso le sezioni boschive site in Tarquinia denominate Poggio del Forno Sud part. for. 42MR, Piccasorceta part. for. 44MR e Piccasorceta - Formali part. for. 46MR, come identificate nel Piano di Gestione ed Assestamento Forestale dei boschi dell'Ente per il periodo 2005-2015.

Ribadire che l'autorizzazione per il pascolo del bestiame dei sopramenzionati comparti boscati a favore della richiedente viene rilasciata in via temporanea con decorrenza dal 10.05.2020 e fino al termine in cui sarà di nuovo possibile fruire per il pascolo bovino le sezioni boschive Poggio del Forno est part. for. 39MR, Poggio del Forno ovest part. for. 40MR e Scialamate A part. for. 26MR, precisando che l'attività di pascolo in bosco dovrà essere esercitata esclusivamente nei periodi in cui è consentita dal Regolamento, ovvero dal 1 ottobre al 24 giugno dell'anno successivo, salvo proroga di 30 giorni

Disporre che, al momento in cui verranno nuovamente reimpiegate per il pascolo bovino le sezioni boschive Poggio del Forno est part. for. 39MR, Poggio del Forno ovest part. for. 40MR e Scialamate A part. for. 26MR, gli altri boschi Poggio del Forno Sud part. for. 42MR,



Piccasorceta part. for. 44MR e Piccasorceta - Formali part. for. 46MR dovranno essere rilasciati dalla "Società Ancarano 2 di Manini Paola & C. Società Semplice" liberi da persone, animali e cose e rientrare nella piena disponibilità di questo Ente.

Dare atto inoltre che l'autorizzazione è finalizzata al solo esercizio del pascolo del bestiame e non limita pertanto tutti i diritti esercitabili da parte di questo Ente compatibilmente con il pascolo medesimo e la piena disponibilità del bosco per qualsivoglia altra finalità consentita e pienamente compatibile con l'attività di pascolo.

Disporre che il presente Decreto venga sottoscritto per accettazione da parte della Sig.ra Manini Paola, in qualità di legale rappresentante della "Società Ancarano 2 di Manini Paola & C. Società Semplice".

Tarquinia, 14 maggio 2020



Il Presidente
Sergio Borzacchi

Per presa visione ed accettazione: Data 16/05/20 Firma _____

"Società Ancarano 2 di Manini Paola & C. Società Semplice"
Il Legale Rappresentante
Sig.ra Manini Paola